

UNIONE PER LE REPUBBLICA

Emendamento aggiuntivo al DECRETO DELEGATO 29 luglio 2014
n.126 - Individuazione e regolamentazione dei giochi ammessi ai sensi
della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche.

Art. 5, punto 1, comma 4

(.....)

4) gli apparecchi devono essere collocati in modo da risultare visibili dal
luogo ove normalmente opera il gestore del locale *e comunque in luogo
non appartato;*

5) il gioco è vietato ai minori di 18 anni;

*5 bis) è fatto obbligo al gestore esporre in luogo visibile alla clientela
materiale informativo diretto ad evidenziare il divieto del gioco ai minori
di 18 anni;*

*5 ter) è fatto obbligo al gestore esporre in luogo visibile alla clientela
materiale informativo, predisposto dall'Istituto di Sicurezza Sociale,
diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza
sul territorio di servizi di assistenza pubblici e privati convenzionati
dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate al gioco d'azzardo patologico;*

*5 quater) non può essere autorizzata l'installazione di giochi con premi in
denaro in edifici pubblici e in esercizi posti in edifici di proprietà dello
Stato;*

*5 quinquies) non può essere autorizzata l'installazione di giochi con premi
in denaro in esercizi posti ad una distanza inferiore a 300 metri da scuole,
università, ospedali, luoghi di culto ed altri luoghi ritenuti socialmente
sensibili;*

UPR

San Marino, 27 ottobre 2014

